

Protocollo per la completa applicazione del Verbale di Intesa 2.2.2023

Il giorno 11 ottobre 2023, in videoconferenza

Tra

il Gruppo Generali rappresentato dal dott. Giovanni Luca Perin, dal dott. Davide Pelucchi, dall'Avv. Maria Cristina Muglia, dal dott. Renato Notaristefano e dal dott. Antonio De Poli

e

i Coordinamenti delle RSA FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, FNA e SNFIA del Gruppo Generali

Premesso che:

- In data 2 febbraio 2023 è stato sottoscritto dalle parti un Verbale di Intesa che prevede l'applicazione indiscutibile di tutte le norme del CIA del Gruppo Generali del 29.12.2015 e del Protocollo di rinnovo dello stesso di data 8.7.2021, anche ai dipendenti già in servizio nelle società dell'ex Gruppo Cattolica;
- Il sopraddeito Verbale, al punto 4, prevede il temporaneo mantenimento per l'anno 2023 delle condizioni già in essere per quanto riguarda Il Fondo di Previdenza Complementare e il Fondo Sanitario;
- Il medesimo verbale, al punto 5, prevede nel corso del 2023 lo svolgimento delle operazioni per la confluenza dei Fondi Pensione e Sanitario da 1.1.2024;
- riguardo il Fondo Sanitario, quanto sopra previsto sarà operativo da 1.1.2024 con il trasferimento collettivo dei dipendenti ed ex dipendenti associati ad Assicattolica al Fondo Sanitario di Gruppo FSGG e piena applicazione, dalla medesima data, dei trattamenti di assistenza sanitaria previsti dal CIA di Gruppo Generali (con l'eccezione per i trattamenti dei dipendenti cessati, definiti al punto 7 del suddetto Verbale, cui saranno garantite le previdenti prestazioni durante il periodo di permanenza nel Fondo stesso; in linea con quanto disposto dal CIA di Gruppo Generali, gli stessi dipendenti sopra indicati, dopo l'uscita dal Fondo di sostegno avranno diritto all'ultrattività nei termini definiti dal vigente CIA al momento dell'uscita stessa);
- tenendo conto che il CIA di Gruppo Generali disciplina le "prestazioni sociali" in gran parte come "prestazioni accessorie di Fondo Pensione", sono state temporaneamente mantenute nel 2023 per i dipendenti ex Gruppo Cattolica le coperture disciplinate dall'art. 39 del CIA previgente;
- secondo il punto 6 del Verbale 2.2.2023, l'armonizzazione del trattamento di Previdenza Complementare dovrà seguire i medesimi criteri già seguiti nel CIA 2021 per l'analoga tematica nel Gruppo Generali;

tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

1-Fusione per incorporazione dei Fondi Pensione

Si conferma l'obiettivo di un unico Fondo interno chiuso per tutti i dipendenti già parte del Gruppo Generali e di quelli già parte del disciolto Gruppo Cattolica (ferma la possibilità per ogni dipendente di scegliere liberamente un diverso fondo pensione aperto, secondo le disposizioni di legge).

A tal fine le parti inviteranno i rappresentati negli organi amministrativi dei seguenti Fondi:

1. FPGG - Fondo Pensione dei Dipendenti delle società del Gruppo Generali;
2. Fondo Pensione dei dipendenti delle società del Gruppo Società Cattolica di Assicurazioni (in breve: Fondo Cattolica)

ad attivare, in collaborazione tra di loro, le operazioni finalizzate alla “fusione per incorporazione” del Fondo Cattolica nel fondo FPGG, con decorrenza operativa da 1.1.2025, secondo le normative di legge e le disposizioni dell’ente di vigilanza COVIP.

2-Contributi a carico azienda, associato e conferimento TFR maturando

A decorrere da 1.1.2025 le misure e le modalità di contribuzione (azienda, associato, conferimento TFR) saranno per tutti quelle previste dal Protocollo d’Intesa per il rinnovo del CIA di data 8.7.2021 e da eventuali successive modificazioni.

Con l’eccezione dei dipendenti cessati definiti al punto 7 del Verbale di Intesa 2.2.2023, cui saranno garantite le previgenti contribuzioni durante il periodo di permanenza nel Fondo stesso.

3-Nuove contribuzioni in Gestione Separata GESAV

A partire da 1.1.2025 le nuove contribuzioni saranno destinate alla Gestione Separata GESAV di Generali Italia, con applicazione di tutte le condizioni (trattenuto sul rendimento, modalità di conversione in rendita, ecc.) come previste per le nuove contribuzioni del personale già parte del Gruppo Generali di cui al Protocollo di Intesa del 8.7.2021, allegato - 3a.

4 - Condizioni applicate per il 2024

Per l’anno 2024 si darà continuità alle attuali condizioni sia per la fase di accumulo sia per le prestazioni in forma di rendita

4 bis-Gestione dei montanti pregressi accumulati al 31.12.2024

In analogia con quanto già effettuato per il personale del Gruppo Generali con il Protocollo di Intesa del 8.7.2021 le condizioni applicabili ai montanti maturati fino al 31.12.2024, investiti nella Gestione Separata RISPEVI di Generali Italia, a partire dal 1.1.2025 saranno progressivamente allineate a quelle definite da CIA di Gruppo Generali. Fino a tale data le passività del Fondo saranno gestite secondo quanto disciplinato dagli attuali contratti.

4.1 bis rendimento minimo garantito

- per il periodo da 1.1.2025 a 1.1.2026, il rendimento minimo garantito sarà pari al 2% per le tranches di passività che alla data di incorporazione avevano una garanzia superiore al 2%;
- per il periodo da 1.1.2026 a 1.1.2028, il rendimento minimo garantito sarà pari al 1%;
- a decorrere da 1.1.2028 il rendimento minimo garantito sarà quello previsto per la generalità dei dipendenti del gruppo, ad oggi zero, secondo il CIA di Gruppo Generali vigente.

Quanto specificato vale per l’applicazione dei minimi garantiti ferma la regola di rivalutazione delle prestazioni che, anno per anno, consolida il massimo tra il minimo garantito ed il rendimento della gestione separata di riferimento al netto del rendimento trattenuto.

Fanno eccezione:

- a decorrere da 1.1.2025, i “Soci Cessati”, cui saranno applicate integralmente da tale data le condizioni specifiche disciplinate dal Fondo Pensione FPGG (vedi www.fp-gg.it Nota Informativa – condizioni per i Soci Cessati);

- a decorrere da 1.1.2025, i “Soci Onorari” che abbiano raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia (ad oggi 67 anni), cui saranno applicate integralmente con tale decorrenza le condizioni definite nel Protocollo di Intesa per il rinnovo CIA 8.7.2021 ed eventuali successive modificazioni;
- I nuovi soci iscritti a Fondo Cattolica a decorrere da 1.12.2019, che manterranno le attuali condizioni di minimo garantito pari al 1% fino al 31.12.2027 e a decorrere da 1.1.2028 avranno le medesime condizioni previste per gli associati del periodo precedente;
- i dipendenti cessati definiti al punto 7 del Verbale di Intesa 2.2.2023, che per il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà conservano le attuali condizioni, dopo l’uscita da tale Fondo saranno applicate le condizioni tempo per tempo previste dagli Accordi Aziendali o dal Fondo FPGG.

NOTA: si precisa che i “Soci Cessati” sono coloro che hanno cessato l’attività lavorativa presso le società del Gruppo Generali, con l’eccezione dei cessati per pensionamento (oppure per risoluzione consensuale qualora al momento di tale risoluzione abbiano compiuto almeno 55 anni di età), che sono definiti “Soci Onorari”.

4.2 bis Retrocessione e rendimento trattenuto:

Per tutti gli associati l’aliquota di partecipazione al rendimento della gestione separata sarà elevata al 100%, a decorrere da 1.1.2025

Rendimento trattenuto:

- per il periodo da 1.1.2025 a 1.1.2026, sarà applicato un rendimento trattenuto pari a 0,08%;
- per il periodo da 1.1.2026 a 1.1.2028, sarà applicato un rendimento trattenuto pari a 0,10%;
- a decorrere da 1.1.2028 sarà applicato il rendimento previsto per la generalità dei dipendenti ed ex dipendenti del gruppo, ad oggi 0,10%, secondo il CIA di Gruppo Generali vigente.

Fanno eccezione:

- i “Soci Cessati”, cui saranno applicate integralmente da 1.1.2025 le condizioni specifiche disciplinate dal Fondo Pensione FPGG (vedi www.fp-gg.it Nota Informativa – condizioni per i Soci Cessati);
- i “Soci Onorari” che abbiano raggiunto l’età prevista per la prestazione previdenziale di vecchiaia (oggi pari a 67 anni), cui saranno applicate integralmente, con decorrenza 1.1.2025, le condizioni previste dal Protocollo di Intesa per il rinnovo CIA del 8.7.2021 ed eventuali successive modificazioni;
- i dipendenti cessati definiti al punto 7 del Verbale di Intesa 2.2.2023, che per il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà conservano le attuali condizioni. Dopo l’uscita da tale Fondo saranno applicate le condizioni tempo per tempo previste dagli Accordi Aziendali o dal Fondo FPGG.

4.3 bis Conversione in Rendita

A decorrere dal 1.1.2025, alla maturazione del diritto alla prestazione previdenziale, il capitale maturato potrà essere convertito, totalmente o parzialmente, in una rendita vitalizia, secondo le forme e la disciplina prevista per la generalità dei dipendenti, secondo il CIA di Gruppo Generali vigente.

In sintesi, la rendita sarà determinata in base ai coefficienti di conversione comunicati tempo per tempo dalla Società Assicuratrice (ad oggi Tavole GENERALI 98 PSL - tasso tecnico 2,5% e comunque nel limite del TMG - Tasso Massimo Garantibile ex Reg. 21 IVASS).

L’importo della rendita si ottiene moltiplicando il capitale maturato per il coefficiente di conversione corrispondente all’età dell’assicurato.

Il pagamento della rendita è previsto in rate mensili posticipate. L’assicurato potrà richiedere, tramite la Contraente, il pagamento in rateazione diversa.

Non sono riscattabili eventuali rendite in erogazione.

Fanno eccezione i dipendenti cessati definiti al punto 7 del Verbale di Intesa 2.2.2023, che alla cessazione del periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà potranno chiedere la rendita, totalmente o parzialmente, conservando le attuali condizioni.

Successivamente saranno applicate le condizioni tempo per tempo previste dagli Accordi Aziendali o dal Fondo FPGG.

5-Familiari a carico

Con decorrenza 1.1.2024 non sarà più possibile aprire nuove posizioni a favore dei familiari a carico. Le posizioni già esistenti al 31.12.2023 saranno mantenute senza limiti di tempo, ma non sarà più possibile effettuare ulteriori contribuzioni.

6-Prestazioni Accessorie Aziendali e di Fondo Pensione (ex Assistenza Sociale)

Fino al 31.12.2024 al personale ex Gruppo Cattolica continueranno ad essere applicate le disposizioni dell'art. 39 del previgente CIA Cattolica, in sostituzione delle analoghe coperture disciplinate dagli allegati 1, 3 e 4 del CIA del Gruppo Generali del 29.12.2015. A decorrere da 1.1.2025 spetterà quanto disposto per tutto il Gruppo Generali secondo gli allegati sopra citati (ed eventuali successive modificazioni), di seguito elencati:

- 1- caso morte e I.P: copertura "base" aziendale per tutti i dipendenti, coperture incrementalmente facoltative per i soli associati a FPGG, nella forma di "Prestazioni accessorie di Fondo Pensione", allegato 1 CIA 2015;
- 2- infortuni dipendenti e familiari: coperture facoltative per i soli dipendenti associati a FPGG, come "Prestazioni accessorie di Fondo Pensione", allegato 3 CIA 2015.
- 3- infortuni attività lavorativa: copertura aziendale per tutti i dipendenti, allegato 4 CIA 2015.

7-Contribuzione una tantum a previdenza integrativa

Per i soci del Fondo Pensione Cattolica, in servizio attivo alla data di stipula del presente Protocollo, con esclusione degli iscritti a decorrere da 1.1.2019, l'azienda riconoscerà entro la data del 31.12.2023 una contribuzione aggiuntiva una tantum a previdenza integrativa, secondo i parametri e gli importi indicati nella seguente tabella:

Fascia d'età	Valore UT
Oltre 50 anni	€ 550
Fino a 50 anni	€ 500

Il Gruppo Generali



I Coordinamenti delle RSA FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, FNA e SNFIA del Gruppo Generali

